

farina normale e sana, siano in seguito ammuffiti o comunque guastati.

(È approvato).

Art. 2.

È vietata l'introduzione nel Regno, per uso alimentare, del granturco e dei suoi derivati guasti od imperfetti, anche se l'avaria sia avvenuta durante il viaggio di trasporto o nei magazzini di deposito.

(È approvato).

Art. 3.

La circolazione nel Regno, la macinazione e la utilizzazione del granturco e dei suoi derivati guasti od imperfetti per altro uso che non sia l'alimento dell'uomo, sono soggette ad autorizzazione del prefetto o delle autorità locali, alle condizioni fissate dal regolamento.

La mancanza di autorizzazione dà luogo al sequestro immediato del genere, senza pregiudizio delle sanzioni penali.

(È approvato).

Art. 4.

Le contravvenzioni ai tre precedenti articoli saranno denunziate all'autorità giudiziaria dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria e saranno punite con ammenda da lire 51 a lire 2,000.

L'ufficiale sanitario comunale, oltre che al sindaco e al medico provinciale, denunzierà direttamente all'autorità giudiziaria le trasgressioni alla presente legge ed al corrispondente regolamento, le quali importino applicazione di pena.

Rocca Fermo. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Rocca Fermo. Io posso benissimo abbandonare l'idea che si inserisca nella legge il divieto delle miscele; ma vorrei che il Governo assicurasse che, nel regolamento, terrà conto della proposta che fa lo stesso relatore; cioè, che, pur ammesse queste miscele, sia obbligatorio avvisare il pubblico che nella farina o nella pasta che si vende entra farina di granturco.

Zanardelli, presidente del Consiglio. Non ho nessuna difficoltà di accogliere questa raccomandazione.

Presidente. Metto a partito l'articolo 4.

(È approvato).

Art. 5.

I proventi delle contravvenzioni andranno a beneficio delle istituzioni locali

per la prevenzione e la cura della pellagra.

Monti-Guarnieri. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Monti Guarnieri. Io farei osservare al Governo ed al relatore, che questa dizione è un po' pericolosa. Qui si dice: « I proventi delle contravvenzioni andranno a beneficio delle istituzioni locali. » Io proporrei la soppressione della parola: *locali*, perchè ci può essere un principio di pellagra in una Provincia od in un Comune dove non ci siano istituzioni locali per la prevenzione e la cura della pellagra, ed allora, se vi venissero contestate contravvenzioni, i proventi di queste andrebbero a beneficio dell'erario dello Stato; mentre, invece, sopprimendo la parola: *locali*, i proventi stessi andrebbero a beneficio delle Provincie o dei Comuni finitimi che avessero appunto istituzioni per la prevenzione e la cura della pellagra.

Badaloni, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Badaloni, relatore. Il concetto espresso dall'onorevole Monti-Guarnieri è esatto, e potrebbe essere accettato; ma è necessario che, per piccoli emendamenti, i quali non sono sostanziali, non abbiamo a modificare un disegno di legge, che ci viene dal Senato.

Facciamo in modo di restituire, almeno in quella che è parte tecnica, il disegno di legge, nella sua integrità, quale ci venne dal Senato, per iniziativa (così è detto nella relazione dell'onorevole Cavasola) diretta a rispondere alla nobilissima iniziativa della Camera, riguardo alla legge sulla malaria.

Luzzatti Luigi. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Luzzatti Luigi. Io volevo fare alla Camera la stessa raccomandazione che ha fatto il relatore. In verità, avrei alcune obiezioni da fare anche su modificazioni introdotte dalla Commissione; mosso, però, dal sentimento che questa legge, così provvida, vada subito in effetto, domanderei, se la Commissione non ha obiezioni gravissime da opporre, di accettare integralmente il testo del Senato. (*Benissimo! Bravo!*) Mi inchinerò tuttavia alle ragioni che la Commissione dirà.

Zanardelli, presidente del Consiglio. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Zanardelli, presidente del Consiglio. Io tanto avevo obbedito a quelle considerazioni che